



# CITTA' DI BOJANO

(Provincia di Campobasso)

## UFFICIO TECNICO - URBANISTICA

**Certificato di Destinazione Urbanistica (Art.30 - D.P.R. n.380/01)**

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA

Vista la richiesta dell'Agenzia del Demanio-Direzione regionale Abruzzo e Molise di Campobasso, pervenuta in data 11/05/2016, al prot. n.7059, diretta ad ottenere il certificato previsto dall'art.30, terzo comma, del D.P.R. n.380 del 06/06/2001, relativamente alle aree ubicate in agro del Comune di Bojano e censite in catasto al **Foglio 33 con particelle nn.89-91-102-103-655 e 764.**

Vista la Variante al P.R.G. vigente approvata con Delibera di Consiglio Regionale n.348 del 17.09.2002, pubblicata e resa esecutiva in data 11/11/2002 e successive modifiche e integrazioni.

Visti gli elaborati progettuali allegati alla Variante al P.R.G. cittadino e relative modifiche e prescrizioni introdotte con la D.C.R. n.348/02.

**Dato atto** che le aree come sopra individuate ricadono nello stesso strumento urbanistico ora vigente.

**Richiamate** le prescrizioni urbanistiche ed edilizie:

### CERTIFICA

Che le aree sopra descritte ricadono, nella Variante al P.R.G. ora vigente, nelle zone di seguito indicate:

**Fg.33 p.lle nn.89 e 655, per circa il 99% in zona E1(agricola) e per circa l'1% in zona P(viabilità e parcheggi);**

**Fg.33 p.la n.91, per circa il 95% in zona E1(agricola), per circa il 4% zona P(viabilità e parcheggio) e per circa il 4% in zona V2(arredo per la viabilità);**

**Fg.33 p.lle nn.102 e 103 in zona E1 con parziale vincolo VS1(rispetto della viabilità principale);**

**Fg.33 p.la n.764, per circa il 60% in zona E1(Agricola), per circa il 36% in zona P(viabilità e parcheggio) e per circa il 4% in zona F6(sport e spettacolo sportivo).**

Si omettono le ulteriori norme che regolano la materia, contenute nelle leggi dello Stato e della Regione precisando che l'intero territorio comunale è sottoposto al vincolo paesistico ambientale ed è soggetto a tutela ai sensi del D.L.vo 42/04 e vincolo sismico di cui alla L.64/74 .

Il presente certificato viene rilasciato per tutti gli usi consentiti dalla Legge, ai sensi dell'art.30 del DPR 06/06/2001, n.380 ed ha validità un anno a partire dalla data del rilascio fatte salve eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici.

Inoltre lo stesso non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art.15, L.12/11/2011, n°183).

(vedi descrizione di zone allegata alla Variante al PRG ora vigente)

### Art. 12. Zona E - Agricola

La zona E è suddivisa nelle sottozone ER,E1,E1T. Gli indici urbanistico-edilizi relativi a ER, a E1 e a E1T sono precisati nelle tabelle 19/ER, 20/E1, 20-A/E1-CL5 e 21/E1T.

1. La sottozona ER delle frazioni e nuclei rurali è destinata agli insediamenti rurali accentrati, attualmente esistenti nell'agro di Bojano..... Omissis.

2. La sottozona E1 comprende le aree destinate all'esercizio dell'attività agricola e/o di attività comunque connesse con l'uso agricolo.

Sono consentite costruzioni a servizio dell'agricoltura attinenti alla residenza, alla coltivazione, alla trasformazione ed al confezionamento dei prodotti agricoli, zootecnici e silvo-pastorali, alla produzione e lavorazione di carni, o laboratori per riparazioni e rimessa di macchine e attrezzature agricole, alle quali è annessa la abitazione del conduttore. Sono da favorire programmi di ricomposizione della proprietà fondiaria e di promozione di sistemi di conduzione agricola e di allevamento moderni e di tipo industriale.

Sono altresì consentite costruzioni per industrie estrattive secondo la normativa vigente ed interventi relativi ad iniziative agriturismo (E1T).

Nella sottozona E1 sono comprese anche le aree attualmente coperte da un quantitativo consistente di piante autoctone (querce, aceri, castagni, faggi), definibili cioè come boschi; queste aree rimangono vincolate all'attuale destinazione, con esclusione di ogni edificazione a carattere permanente e saranno oggetto di programma di rimboschimento e di protezione delle piante; sono inoltre sottoposte anche a vincolo idrogeologico, e sono soggette alle leggi e disposizioni vigenti in materia di boschi ed in particolare alla legge forestale del 10/12/1923 n. 3267 ed alle norme più recenti in materia di protezione contro gli incendi. .

La sottozona E1T comprende aree agricole di tipo E1 ove sono consentiti particolari interventi relativi ad iniziative di "agriturismo" o di "turismo sociale" solo se inquadrati in un piano ben documentato.... Omissis.

TABELLA 20		ZONA E1
1	Indice di Fabbricabilità Fondiaria	Per le residenze rurali: $F_{fr} = 0,03$ mc/mq. per le residenze e $F_{fa} = 0,07$ mc/mq. per gli annessi agricoli.
2	Volume	$V_{max}$ residenziale = $F_{fr} \times S$ = indice di fabbricabilità fondiaria residenziale per superficie

		del lotto. $V_{max}$ non residenziale = $F_{fa} \times S$ = indice di fabbricabilità fondiaria non residenziale per superficie del lotto interessato dalla costruzione
3	Altezza	$H_{max} = 7,50$ ml. Salvo attrezzature particolari
4	Numero Massimo dei Piani	$N_{max} =$ Piano terreno più 1 piano
5	Superficie Minima del Lotto	$S_{min} = 3.000$ mq compreso accorpamento
6	Distacco tra gli Edifici	$D_{min}$ tra fronti finestrate = 10,0 ml
7	Distacco dai Confini	$D_{min} = 5,0$ ml.
8	Distacco dal Filo Stradale	$D_{min}$ dalle strade poderali, interpoderali e vicinali = 5,0 ml. Secondo l'art. 4 del D.M. 1/4/68. Le distanze da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono così stabilite: <ul style="list-style-type: none"> <li>– strade tipo A = ml. 60,0 (autostrade)</li> <li>– strade tipo B = ml. 40,0 (strade di grande comunicazione)</li> <li>– strade tipo C = ml. 30,0 (statali di media importanza, provinciali e comunali larghe almeno 10,5 ml)</li> <li>– strade tipo D = ml. 20,0 (provinciali e comunali di interesse locale).</li> </ul>
9	Destinazioni d'Uso	Sono consentite: residenze con annessi fabbricati di servizio; edifici per allevamenti zootecnici, anche di tipo industriale; costruzioni per la trasformazione, conservazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli, latteo-caseari, delle produzioni legnose, silos, serbatoi, depositi per macchine agricole e costruzioni analoghe.  Sono consentiti interventi relativi ad iniziative di agriturismo che utilizzano edifici esistenti, appositamente trasformati per accogliere posti letto e servizi ricettivi, sportivi e del tempo libero, senza realizzazione di nuovi volumi ad eccezione di quelli per impianti tecnologici (centrali termiche, ascensori, cabine elettriche, servizi igienici, ecc.) ed ogni altro occorra per l'adeguamento alle norme igieniche vigenti.  Per eventuali ampliamenti di fabbricati esistenti è possibile utilizzare la volumetria corrispondente al terreno a disposizione.
10	NOTA	Gli edifici agricolo-produttivi potranno sorgere ad una distanza non inferiore a 300 ml. Dal centro abitato e dovranno essere provvisti di impianti di depurazione delle acque secondo la normativa vigente specie se adottano lavorazioni di tipo industriale. Nella

		<p>zona E1 è possibile un accorpamento di lotti cioè l'area da edificare può essere integrata con uno o più fondi, non necessariamente contigui; Il lotto su cui viene eretta la costruzione non può avere una superficie inferiore ai 1.000 mq.. I lotti già edificati prima della presente variante possono avere una superficie inferiore a 1.000 mq, ma la superficie totale dell'accorpamento deve essere sempre di almeno 3.000 mq. e mai superiore ai 20.000 mq. Le prescrizioni e gli indici edilizio-urbanistici vanno applicati sull'area somma di tutti i fondi agricoli vincolati nella domanda di concessione; i fondi vincolati restano inedificabili anche in caso di successivo frazionamento e tale vincolo deve essere registrato e trascritto secondo la normativa vigente. L'Amministrazione Comunale potrà consentire deroghe, ai limiti indicati per l'accorpamento, per progetti edilizi legati a documentati programmi di produzione agricola e/o zootecnica e di agriturismo, proposti da imprenditori singoli o associati.</p>
--	--	--

Inoltre nelle zone E1 – agricole – sono consentiti gli insediamenti di attrezzature per la trasformazione di prodotti agricoli e per l'allevamento di polli nel rispetto delle norme igienico sanitarie e dei seguenti indici e parametri:

- .. estensione minima del lotto mq.5000;
- .. rapporto di copertura 0,50 mq/mq.;
- .. altezza massima ml. 4,00;
- .. distanza dai confini ml. 5,00;
- .. distanza dai centri abitati ml.300.

Nella zona E1(agricola), le costruzioni possono essere realizzate sulla linea di confine nel rispetto dei dettami del Codice Civile, o arretrate di una distanza pari a metà dell'altezza massima ammissibile e comunque non inferiore a 5,00 m.

### **Art.13. Zone F per Attrezzature e Impianti di Interesse Generale**

Nelle zone F sono comprese le zone F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9. Gli indici urbanistico-edilizi per F1, F2 ed F4 sono precisati nelle tabelle 22/F1, 23/F2 e 24/F4.

1. La zona F1, dell'istruzione superiore all'obbligo (escluse le università), è destinata agli edifici scolastici relativi ai diversi settori e alle diverse suddivisioni dell'Istruzione Superiore con cubature conformi alle esigenze di ciascuna istituzione scolastica.
2. La zona F2, per i servizi sanitari, è destinata alle attrezzature sanitarie proprie della A.U.S.L. n.3 Molise centrale. Il complesso da edificare sarà conforme alla programmazione e alla direttive regionali.
3. La zona F3 per i servizi giudiziari è destinata alle attrezzature proprie della istituzione giudiziaria ed in particolare alla Pretura ed al Carcere Mandamentale. L'indice di fabbricabilità fondiaria è pari a 2 mc/mq.
4. La Zona F4, per i servizi annonari e zootecnici, è destinata al Mattatoio e alle attrezzature del Campo Boario.

5. La zona F5, per parco pubblico urbano e territoriale, è destinata a verde attrezzato per lo svago e la ricreazione. La superficie di tutte le attrezzature da prevedere nel Parco non può superare 1/100 (un centesimo) dell'area totale. In tutta la zona dovrà essere curata la piantagione e la conservazione degli alberi, dei cespugli e dei prati. La vegetazione sarà tutelata ai sensi della legge L. 29/6/1939 n. 1497 e successive sullo stesso argomento.

Nella zona F5 è vietata la costruzione di qualsiasi edificio, ad eccezione di quelle attrezzature necessarie per la cura delle piantagioni (serre, magazzini, ecc.) o di quelle capaci di ospitare particolari attività di svago (musica, sport non agonistico, equitazione, ecc.), di ristoro (chioschi o tende) o di raduno culturale. Tali costruzioni non devono recare pregiudizio al godimento o all'agibilità del parco, alle alberature esistenti, alle caratteristiche panoramiche ed ambientali del complesso.

L'Amministrazione può proporre un progetto di globale sistemazione dell'intero parco, precisando disegno, tracciati e ubicazione del verde e dei punti nodali.

6. La zona F6, per lo sport e lo spettacolo sportivo, è destinata alle attrezzature sportive specializzate (campi da gioco per sport adatti alle varie età dei praticanti, palestre, spogliatoi, tribune, ecc.) nonché a quelle necessarie alla coltivazione delle piante e dei prati, alla manutenzione dei campi sportivi e alla custodia delle attrezzature sportive. In tutti gli spazi liberi dovranno collocarsi alberi, cespugli e piante; le recinzioni e le divisioni tra le varie attrezzature dovranno essere realizzate anche con piante ed arbusti.

La zona ubicata in Bojano-Centro anche dal precedente PRG dispone di un Piano Particolareggiato. Per le aree nuove è necessario predisporre un nuovo piano o un piano globale che unifichi aree vecchie ed aree nuove. Le analoghe in Massari e in Monteverde potranno essere oggetto di P.P., di iniziativa comunale o privata, che rispecchi le indicazioni e parametri del P.P. già approvato. L'indice di fabbricabilità fondiaria è pari a 2 mc/mq.

7. La zona F7, ferroviaria, comprende tutte le installazioni, i binari e gli edifici di uso ferroviario. Le normative di edificazione sono quelle specifiche vigenti. In particolare la zona F7 impone una fascia di inedificabilità per una profondità di 30,0 ml., a partire dal binario più vicino, secondo il D.P.R. n. 753 dell'11/7/1980. (cfr. Art. 18/1).

8. La zona F8, per le attrezzature degli impianti urbani, è destinata alle aree connesse allo sviluppo e alla gestione delle reti di impianti urbani (depuratori, gas, elettrici, di sollevamento, di captazione, ecc.). La edificabilità ed i vincoli sono quelli imposti dalla normativa specifica vigente per ogni tipo di attrezzature ed impianto.

9. La zona F9, per i cimiteri, è destinata esclusivamente per usi cimiteriali, secondo le norme e gli usi vigenti in materia. Nel piano la fascia di rispetto è stata fissata in 100 ml. dal perimetro recintato delle zone di inumazione.

#### **Art. 14. Zona P per la Viabilità e il Parcheggio**

Le aree per la viabilità e il parcheggio non sono contraddistinte con simboli o tratteggi ma con la sola indicazione grafica della fascia comprendente sia la sede stradale, sia i marciapiedi. L'indicazione grafica, pur avendo rigoroso valore

vincolativo, non può intendersi come definitiva; in effetti in sede di progetto esecutivo si possono apportare sia le modifiche richieste da motivi tecnico-costruttivi, sia le eventuali correzioni derivanti da motivi di funzionalità di traffico, manifestatesi concretamente nel momento dell'esecuzione. In particolare l'Amministrazione Comunale, nel progetto esecutivo, stabilirà la larghezza dei marciapiedi, la presenza di spartitraffico lineari o rotondi (trattati o meno a verde), l'adozione di sottopassaggi o di soprapassaggi per lo scavalco della ferrovia, il disegno definitivo dei principali nodi di innesto con la SS 17 e con le provinciali.

1. Nel territorio comunale sono presenti strade nazionali, provinciali, e comunali; in riferimento al D.M. 1/4/1968 sono state classificate nel modo seguente:

- a. la Strada Nazionale n. 157, della Valle del Biferno, ufficialmente definita di Grande Comunicazione, e la Strada Nazionale n. 17 sono state considerate di categoria C con fasce di rispetto di 30,0 ml. su ambedue i lati della strada;
- b. la Strada Provinciale 49, Bojano-Baranello, e la Strada Provinciale 68, di Spinete, sono state considerate di categoria D, e sono state imposte due fasce di rispetto di profondità diversa: 10 ml. verso le aree del centro abitato e 20 o 30 ml. verso le aree agricole o industriali a seconda se devono compensare o meno i tratti che lambiscono il centro abitato.

Gli accessi alle strade di categoria C sono consentiti attraverso i nodi indicati nelle tavole di P.R.G. o attraverso nuove immissioni canalizzate, distanti non meno di 500 ml. dagli accessi preesistenti o da quelli previsti dal P.R.G.; gli accessi alle strade di categoria D devono avvenire normalmente attraverso gli incroci con le strade interne o attraverso immissioni secondarie, distanti tra loro e dagli accessi preesistenti o di P.R.G. non meno di 100 ml.

Le altre strade, definibili "interne", sono accessibili anche dai lotti, in qualunque

punto, mediante normali immissioni.

I parcheggi pubblici della rete stradale interna sono riportati nelle planimetrie di P.R.G. nella misura richiesta dal D.M. 1/4/1968. In sede di progettazione esecutiva possono essere imposte quantità più elevate rispetto a quelle disegnate dal P.R.G. e quindi possono essere vincolate nuove aree. Nelle aree a parcheggio di grande estensione (per es. quelle presso la zona sportiva) deve essere prevista una estesa piantumazione arborea.

Gli spazi pubblici (a parcheggio o pedonali) richiesti per ciascuna zona e in specie per le destinazioni commerciali e ad ufficio, vanno ricavati nelle aree private direttamente interessate alla concessione, ovvero in aree esterne che non facciano parte del lotto e siano asservite all'edificio con vincolo permanente, di destinazione a parcheggio, a mezzo d'atto trascritto e registrato; il parcheggio può anche essere ricavato in aree interrato o su coperture di fabbricati.

**Art.**

## **16. Zona V - Verde**

---

La zona V, a verde, è suddivisa in due sottozone V1 e V2.

In tutta la zona V è vietata la costruzione di edifici che non siano attinenti alla sosta, allo sport e al gioco e/o necessari alla coltivazione e manutenzione delle piante e dei prati.

1. La sottozona V1, per giardini locali, è riservata a parco- giardino e a spazio per il gioco e lo sport. Gli spazi più grandi saranno dotati di verde alberato con piante, aiuole, cespugli, attrezzature di sosta e percorsi predisposti. Gli spazi di media dimensione saranno destinati ad attrezzature di gioco e sport per uso locale, con campi più o meno stabili, destinati a sport specifici, e con alberi, cespugli e verde in genere in ogni superficie non attrezzata a sport. Di norma l'Amministrazione Comunale dovrà elaborare i progetti esecutivi delle singole aree a parco e a giardino, ma anche i privati possono proporsi per la progettazione, esecuzione e gestione, con specifiche convenzioni con il Comune, di particolari zone a verde. In ogni caso nei progetti devono essere previste aree riservate al gioco e alla sosta dei bambini e degli anziani. La progettazione esecutiva delle aree a verde può essere inglobata negli S.U.A. di eventuali aree a servizi contigue.
2. La sottozona V2, d'arredo di viabilità, riguarda tutte le aree interessate alla canalizzazione della viabilità e a quelle non carrabili, che si prevede siano ornate con fiori e cespugli, a cura dell'Amministrazione Comunale, per il decoro urbano.

#### **Art. 17. Zone VS di Vincoli Speciali**

Nelle zone VS sono comprese le zone VS1, VS2, VS3, VS4, VS5, VS6, VS7, VS8 e VS9. Per quanto riguarda i vincoli di tipo ambientale VS4, VS5, VS6, VS7 e VS8 si fa esplicito riferimento, anche cartografico, al Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di Area Vasta n. 3 Massiccio del Matese. Gli indici urbanistico-edilizi delle zone VS9 sono riportati nella tabella 29/zona 167.

1. Nelle aree comprese entro il perimetro di rispetto della viabilità principale, VS1, è vietata ogni costruzione di carattere permanente. L'area di rispetto anche se non edificabile, può essere computata nel calcolo della cubatura di ogni lotto. A titolo precario, previa convenzione, può essere autorizzata la costruzione di stazioni di rifornimento per autoveicoli, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

La distanza da osservarsi nelle edificazioni, a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono così stabilite (D.M. 1/4/1968):

- strade statali: ml. 30,0
- strade provinciali: ml. 10,0 verso il centro abitato e ml. 20,0 verso le zone industriali o agricole, ml. 30,0 in zone industriali o agricole fronteggianti il centro abitato (cfr. Art. 14).

Le fasce di rispetto sono indicate nelle planimetrie con una linea tratteggiata.

Il vincolo di rispetto è imposto anche ai lati della linea ferroviaria. Il D.P.R. 11/7/1980 (art. 49) detta:

" Lungo i tracciati della linea ferroviaria è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30,0 ml dal limite della zona di occupazione della rotaia più vicina".

2. Nelle aree comprese entro il perimetro di rispetto cimiteriale, VS2, non sono consentite costruzioni, ma l'area può essere utilizzata per le destinazioni d'uso previste dalle zone specifiche e per il calcolo del volume realizzabile nella parte di proprietà residua esterna al vincolo.

Il P.R.G. indica intorno al cimitero di Bojano-Centro una fascia di rispetto pari a 100 ml, entro la quale possono effettuarsi gli eventuali ampliamenti come previsto dall'art. 58/4 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. Analogamente per il cimitero di Monteverde, data la vicinanza di aree già edificate, il vincolo ha un tracciato spezzato con profondità variabile, non inferiore a 50 ml., sempre in conformità con lo stesso D.P.R..

Il vincolo cimiteriale è indicato nelle planimetrie di P.R.G. con una linea a tratteggio inclinato.

3. Le aree comprese entro il perimetro di rispetto degli impianti di depurazione, VS3, sono soggette a vincolo assoluto di inedificabilità. La fascia di rispetto ha una larghezza non inferiore a 100 ml., misurata dai bordi più vicini degli impianti di depurazione (Delibera Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4/2/1977, allegato 4, punto 1/2, in applicazione della L. 10/5/1976 n. 319).

Il vincolo è indicato nelle planimetrie con linea tratto-punti.

4. La zona VS4, di vincolo storico e archeologico è sottoposta alle disposizioni della L. 1089/39. In generale per queste aree ove sorgono costruzioni, testimonianze storiche o monumentali sono da programmare interventi, studi ed opere di adeguamento (prospezioni, consolidamenti, scavi, ecc.) da svolgere sotto la tutela della Sovrintendenza competente.

Il piano indica il vincolo VS4 per il colle del Castello, sovrastante Civita Superiore, per il fiume Calderari e per il Tratturo Pescasseroli-Candela. Anche le località di Pincere, Pitti e Tavone sono soggette a vincolo monumentale il cui perimetro però deve essere riprecisato da studi specifici di approfondimento.

Per il fiume Calderari è prescritto un progetto esecutivo di sistemazione generale che comprende anche le sue sponde e le relative fasce adiacenti.

5. Le aree su cui è imposto il vincolo paesaggistico VS5 sono soggette sia alla L. 1497/39 sia alle più recenti L. 431/85, L. 349/86 e le corrispondenti Leggi Regionali. In tutte le aree interessate deve essere garantito anche un vincolo panoramico, in modo che le eventuali costruzioni autorizzabili non interrompano le visuali panoramiche o la vista dei monumenti.

6. Per le aree soggette a vincolo idrogeologico, VS6, siano boscate o no, vale quanto esposto dalla legge forestale 30/12/1923 n. 3267. Gli stessi territori hanno rilevanti caratteristiche paesistiche e ambientali che vanno conservate e migliorate in tutti gli interventi agricoli o silvo-pastorali che dovessero essere intrapresi dagli Enti preposti in materia.

7. I territori soggetti al vincolo di particolare interesse ecologico, VS7, sono sottoposti contemporaneamente a vincolo paesistico (L. 1497/1939) e ai vincoli previsti nel testo unico sulla caccia (modificato nel 1967); attualmente esse fanno già parte delle riserve di caccia comunali. Il Comune, o Enti di livello territoriale più esteso (Regione, Comunità Montana, Provincie) possono proporre un piano globale di miglioramento e/o di recupero dei valori ambientali-paesaggistici, faunistici, forestali, ecc., in modo particolare per ciò che riguarda la formazione di riserve di caccia, di bandita, di ripopolamento o di rimboschimento o di recupero delle essenze autoctone.

8. Le aree soggette al vincolo di rispetto impiantistico, VS8, per il passaggio di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, fogne e impianti similari, devono attenersi per la loro utilizzazione urbanistica, alle prescrizioni specifiche delle norme settoriali attualmente in vigore.

Nelle planimetrie queste aree non sono indicate con simbologie specifiche.

9. Le aree incluse entro i perimetri di zona riservata all'edilizia economica e popolare, VS9, sono sottoposte a Piano Planivolumetrico di Zona a norma della legge 18/4/1968 n. 167.

Attualmente il P.R.G. prevede due aree 167 (Bojano - Terre Longhe e Massari che nel precedente piano ricadevano in zona CE2) sulle quali è stato elaborato, a suo tempo, il piano di zona relativo. Per ciascuna delle due aree 167 il P.R.G. fissa un numero massimo di abitanti ed in particolare: 900 abitanti per Bojano-Terre Longhe (l'unica area dove si è già costruito) e 470 abitanti per Massari (200 ab/ha); per aderire a questi limiti l'Amministrazione Comunale deve preparare tempestivamente la variante per ciascuno dei due piani di zona già approvati.

Le aree 167 nel P.R.G. sono perimetrate con tratteggio a linea e punto.

**Bojano, li 12 Maggio 2016**

**IL RESPONSABILE UFFICIO URBANISTICA**



Arch. Vincenzo Rosario ROBUSTO

